

ROMA



Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati

ROMA CAPITALE Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati
29 APR. 2025
GE, 51239

Ai Direttori dei Municipi di Roma Capitale
e p.c. All' Assessore al Personale, Servizi anagrafici
ed elettorali, attuazione del programma
di mandato, Comunicazione istituzionale
e Decentramento amministrativo

OGGETTO: indicazioni metodologiche per una corretta ed unitaria azione amministrativa in materia anagrafica dei Municipi di Roma Capitale. Sulla corretta osservanza dell'art. 16 del vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale.

Nel corso dell'ultimo periodo si è avuto nuovamente modo di rilevare come taluni Ufficiali d'Anagrafe di taluni Municipi abbiano spontaneamente intrapreso autonome iniziative volte ad instaurare relazioni amministrative dirette con organismi esterni al perimetro di Roma Capitale su questioni di natura squisitamente anagrafica, il tutto senza alcun coinvolgimento, né preventivo, né successivo, degli Uffici di questo Dipartimento, circolarizzando poi gli esiti di dette interlocuzioni in favore delle altre Strutture Territoriali, con ciò svolgendo un non consentito ruolo di surroga delle funzioni di istituto demandate, a norma di regolamento, a questa Struttura.

Pertanto, dette improprie iniziative si sono addirittura spinte fino a richiedere ad enti esterni a Roma Capitale (i.e. ATER) - privi di qualsivoglia specifica titolarità nell'esercizio di funzioni anagrafiche mai ad essi demandate da parte del Ministero dell'Interno - la corretta interpretazione di normative anagrafiche, di rango statale, in una evidente confusione tra profili di natura patrimoniale, che rinvergono una propria e distinta disciplina, e profili di natura anagrafica, che risultano, invece, reperire altrove nell'ambito del vigente tessuto normativo e regolamentare la propria normazione.

In altri casi, si è altresì proceduto ad instaurare formali interlocuzioni amministrative con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno - Questura di Roma, diramando poi ai singoli Municipi gli esiti di detta interlocuzione, anche in questo caso senza alcun coinvolgimento di questa Struttura.

Sul punto, va rilevato come il descritto *modus agendi* contravvenga, da un lato, al vigente assetto delle competenze e delle attribuzioni delle Strutture di Roma Capitale (cfr. art.16, "Strutture di Linea", del vigente Reg.Ord. UU. e SS.) e, dall'altro, generi, ove non validato almeno nei suoi contenuti da questo Dipartimento, una possibile eterogeneità di orientamenti, che, evidentemente, risulta idonea a confliggere con gli irrinunciabili canoni di unitarietà e

coerenza che devono imporsi nella conduzione amministrativa della materia in parola nell'ambito di tutti gli Uffici di Roma Capitale.

Appare infatti superfluo ricordare come, nella materia in questione, il Sindaco in persona e Roma Capitale nel suo complesso operino, in esecuzione dell'art.14 del TUEL, su delega del Ministero dell'Interno, al quale direttamente risponde questo Dipartimento (anche per l'operato delle Strutture Anagrafiche Territoriali) sia nei confronti delle articolazioni centrali del citato Dicastero sia nei confronti della Prefettura di Roma, senza che si colga pertanto l'opportunità (e men che meno l'ammissibilità) di esercitare singole e non concordate iniziative in una materia delegata e quindi di competenza statale.

Questi consolidati ed irrinunciabili principi d'azione sono stati già oggetto della pregressa circolare prot. n. GC/2727 del 10.1.2023, ai cui contenuti si fa integrale rinvio anche in questa sede, rinnovando alla cortese attenzione delle SS.LL. la necessità di sensibilizzare gli Uffici d'Anagrafe e di Stato Civile delle rispettive Strutture circa la doverosità di astenersi da tali autonome e non concordate iniziative amministrative, coinvolgendo sempre - esclusivamente per il tramite di codeste Direzioni o del Dirigente competente ove presente - gli Uffici di questo Dipartimento su questioni di apprezzabile e significativa entità, non scrutinabili in autonomia già solo in ambito municipale.

Si confida, quindi, nella collaborazione di codeste Direzioni nel prestare la massima attenzione al rispetto degli indirizzi operativi sopradescritti, in esecuzione della totale sintonia e della piena e leale collaborazione da sempre irrinunciabilmente caratterizzante i rapporti tra questo Dipartimento e codeste Strutture.

*

Con l'occasione si intende fornire riscontro anche al quesito sollecitato dalla Direzione del Municipio Roma VIII - e noto a tutte le Direzioni in indirizzo - da ultimo interposto con nota prot.n.CM/2025/44262 del 28.4.2025, acquista in atti al n. GC/2025/50682, riguardante la fattispecie dell'ampliamento del nucleo familiare presso un immobile ERP o ATER.

Al riguardo, va dapprima nuovamente ribadito come la fattispecie in parola si presti ad una trattazione binaria: una patrimoniale (non di competenza degli Uffici Anagrafici) ed una anagrafica (essa sì, invece, di competenza degli Uffici Anagrafici).

Con riferimento a tale secondo segmento, con comunicazione di servizio resa con mail del 19.02.2025 (ore 16:54) - trasmessa a tutti i Municipi - questo Dipartimento ha già preso posizione in merito alla fattispecie in parola, chiarendo quanto segue:

- l'unico profilo istituzionalmente presidiato da questo Dipartimento e dai Municipi di Roma Capitale è quello anagrafico da non confondersi con quello, del tutto distinto, riguardante l'ambito patrimoniale, che resta invece estraneo alla sfera amministrativa di questa Struttura dipartimentale e degli Uffici Anagrafici territoriali, senza possibilità di pregiudizio alcuno dei diritti di terzi (enti proprietari/gestori etc...) o maturazione di legittimo affidamento in capo a chicchessia in ordine a profili di natura patrimoniale;
- come meglio argomentato nella citata comunicazione del 19.2.2025, alla cui approfondita e rinnovata disamina si rinvia, per il settore anagrafico - oggetto di riserva di legge statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. i), della Costituzione e parimenti di

riserva di legge regolamentare, sempre in favore dello Stato, ex art. 117, comma 6 Cost.
- non ha rilevanza alcuna normativa che non risulti di provenienza statale (in via generale l'Ufficiale d'Anagrafe resta vincolato alla legge n. 1228/1954 e al d.P.R. n. 223/1989 nonché, in particolare per le convivenze di fatto, alla legge n. 76/2016, cd. Legge Cirinnà);

- la citata legge n.76/2016 richiede ai fini della costituzione di una qualunque forma di convivenza di fatto la comune residenza anagrafica e l'iscrizione nel medesimo stato di famiglia con la conseguenza che:
 - a) nel caso di prima iscrizione anagrafica presso un immobile di proprietà ERP o ATER, la convivenza di fatto, ove già costituita presso altra e precedente residenza anagrafica, viene trasferita in blocco ove inerente a primo e coevo ingresso di entrambi i conviventi presso l'immobile pubblico;
 - b) ove, viceversa, ci si trovi al cospetto di un successivo ampliamento del nucleo familiare presso un immobile ERP o ATER in favore del convivente di fatto, ed evidentemente la convivenza non risulti preconstituita presso altra precedente residenza anagrafica, ai fini della costituzione anagrafica della convivenza di fatto, risulta ostativa la non comune residenza anagrafica imposta come pregiudiziale dalla legge Cirinnà, sicché l'ingresso anagrafico in abitazione seguirà le forme ordinariamente previste per i casi di ampliamento del nucleo familiare, con autorizzazione o semplice comunicazione all'ente proprietario nei soli casi di cui all'art.12, comma 5, della legge regionale n.12/1999;
- nella casistica sub lett. a) di cui al punto precedente non è richiesta al convivente la produzione di alcun documento di natura patrimoniale (contratto; verbale di consegna), in quanto, il medesimo fa ingresso anagraficamente nello stesso tempo del legittimo assegnatario e con lo stesso modello di dichiarazione di residenza;
- nella casistica sub lett. b), ovvero quella, si ripete ancora una volta, di ingresso non coevo col legittimo titolare del contratto di locazione (quindi ampliamento successivo), è parimenti non richiesta al convivente subentrante la produzione di alcun documento di natura patrimoniale (*non fosse altro perché non ne dispone materialmente, non detenendolo*), mentre il soggetto già residente ed accipiente rispetto all'ampliamento del nucleo - esso sì, all'evidenza, titolare e detentore del documento contrattuale - dovrà, da un lato, prestare il proprio consenso - da comprovare con apposita sottoscrizione nella spaziatura presente alla fine di pag.3 del modello ministeriale denominato "*Dichiarazione di residenza*" - nonché compilare lo schema di dichiarazione allegato alla circolare di questo Dipartimento prot. n. GC/121673 del 28.10.2022 (nel caso di ampliamento parenti entro il secondo grado) da indirizzare all'ente proprietario, così come aggiornato nella stessa comunicazione del 19.2.2025;
- in altre e conclusive parole si tratta di due distinti segmenti di relazione: l'uno intercorrente tra il soggetto istante l'iscrizione anagrafica e Roma Capitale (segmento anagrafico, normato dalla legge statale) e l'altro intercorrente tra il soggetto anagraficamente già iscritto e l'ente proprietario (segmento patrimoniale, normato dalla normativa regionale); sul primo segmento, di competenza di codeste Strutture, sono state rese tutte le indicazioni del caso.

Il Direttore del Dipartimento

Avv. Gaetano Altamura



